

## QUOTE ASSOCIATIVE 2020\*

Fasce di fatturato		Quota iscrizione	Quota annuale	Totale primo anno	Importo anni successivi
<b>A</b>	Fino a 500.000,00 €	300,00 €	95,00 €	395,00 €	95,00 €
<b>B</b>	Da 500.000,01 € a 1.000.000,00 €	500,00 €	95,00 €	595,00 €	95,00 €
<b>C</b>	Da 1.000.000,01 € a 5.000.000,00 €	1.400,00 €	114,00 €	1.514,00 €	114,00 €
<b>D</b>	Da 5.000.000,01 € a 30.000.000,00 €	3.400,00 €	190,00 €	3.590,00 €	190,00 €
<b>E</b>	Da 30.000.000,01 € a 130.000.000,00 €	6.000,00 €	370,00 €	6.370,00 €	370,00 €
<b>F</b>	Da 130.000.000,01 € a 500.000.000,00 €	9.000,00 €	570,00 €	9.570,00 €	570,00 €
<b>G</b>	Da 500.000.000,01 € a 5.000.000.000,00 €	12.000,00 €	1.900,00 €	13.900,00 €	1.900,00 €
<b>H</b>	Oltre 5.000.000.000,01 €	15.000,00 €	2.850,00 €	17.850,00 €	2.850,00 €

\* Le quote hanno carattere provvisorio fino a ratifica dell'Assemblea dei Soci

### LA QUOTA ANNUALE DEVE ESSERE SALDATA PER INTERO ANCHE DALLE AZIENDE CHE SI ISCRIVONO A METÀ ANNO

- Gli scaglioni di fatturato si riferiscono al fatturato/bilancio complessivo e non alla linea di prodotto o alla divisione o al numero di prodotti commercializzati.
- Gli Associati sono tenuti a corrispondere i contributi come previsto all'articolo 8 dello Statuto Ibc.
- Le quote associative sono annuali (gennaio - dicembre) e non sono frazionabili.
- Le quote fisse di iscrizione ed i contributi annuali non sono rimborsabili, né trasmissibili, né rivalutabili.
- Il versamento dei contributi annuali deve essere eseguito dagli Associati entro sessanta giorni dalla richiesta tramite nota di debito, che verrà inviata loro da Ibc. Trascorso tale termine, l'Associazione addebita, con relativa nota, una penale per il recupero delle spese amministrative supplementari. L'Associazione può inoltre procedere al recupero dei suoi crediti in via giudiziale.
- La quota di iscrizione una tantum e la quota associativa annuale sono dovute dagli Associandi all'atto della domanda di ammissione a IBC. Tali importi verranno restituiti da IBC qualora il Consiglio Direttivo dovesse deliberare, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, la non ammissione a IBC.
- IBC è ente non imprenditoriale, non assoggettabile ad IVA: cioè IBC non ha partita IVA ed emette solo note di debito.